



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Specializzata in materia di Impresa

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - Dott. Arturo Picciotto | Presidente |
| - Dott. Francesco Saverio Moscato | Giudice rel. |
| - Dott. Monica Pacilio | Giudice |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al R.G. n. 6/2022 promosso

d a

LUIGI CIMOLAI HOLDING S.p.a., con sede legale in Roma (RM), Viale Pasteur n. 49 e sede effettiva in Porcia (PN), Corso Lino Zanussi n. 26, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 02396610301, Partita IVA 02396610301 e R.E.A. Roma n. 1420848, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Malattia del Foro di Pordenone, e dagli avv.ti Ugo Molinari, Alessandro Fontana, Giacomo Colombo e Livia De Rosa del Foro di Milano e dall'avv. Maurizio Consoli del foro di Trieste ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Trieste (TS), Via del Coroneo n. 5.

Avente ad oggetto: giudizio di omologa di concordato preventivo in continuità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 20.10.2022 Luigi Cimolai Holding S.p.a. (d'ora in poi, Società) ha proposto domanda di accesso agli una domanda di accesso agli strumenti



di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44, comma 1, CCII, chiedendo l'assegnazione di un termine entro il quale depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1 e 2, CCII.

2. Con decreto del 24.10.2022, il Tribunale ha concesso alla Società il termine di 60 giorni - suscettibile di essere prorogato su istanza della società stessa fino a ulteriori 60 giorni - per la presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 e 2, CCII.

3. Con decreto in pari data il Tribunale, in composizione monocratica, ha confermato le richieste misure protettive, ossia il divieto - dalla data di iscrizione della domanda ex art. 44, comma 1, CCII, nel registro delle imprese - per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, per la durata di quattro mesi dall'iscrizione medesima.

4. In data 15.12.2022 la Società ha formulato istanza di proroga, per ulteriori 60 giorni, del termine per la presentazione del piano e della proposta di concordato preventivo.

5. Con decreto emesso in data 19.12.2022, il Tribunale ha concesso la proroga del termine ex art. 44, comma 1, CCII per un periodo di ulteriori 60 giorni decorrenti dalla data del 20.12.2022.

6. Nel rispetto del termine assegnato, in data 20.02.2023 la Società ha depositato la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 40, comma 2, CCII unitamente a - fra l'altro - il piano concordatario di cui all'art. 87 CCII, l'attestazione di cui al comma 3 del medesimo articolo e la documentazione prevista dalla legge.



7. Con decreto in data 27.02.2023 il Tribunale (collegiale) ha prorogato per la durata complessiva di dodici mesi le misure protettive concesse con decreto dd. 24.10.2022.

8. Con decreto in data 22.03.2023 (comunicato in data 23 marzo 2023) il Tribunale ha dichiarato l'apertura del concordato preventivo, nominando giudice delegato il dott. Francesco Saverio Moscato e fissato “[...] il giorno 20 luglio 2023 per l'inizio delle votazioni e il giorno 10 agosto 2023 per la fine delle votazioni”;

9. Con il decreto di ammissione il Tribunale ha altresì fissato il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione, per il deposito in Cancelleria della somma di euro 77.985,20, pari al 20% delle spese che si presumevano necessarie per l'intera procedura. La Società ha provveduto, entro il termine assegnato, al versamento delle somme in oggetto.

10. In data 09.05.2023 la Società ha depositato un primo atto modificativo di piano e proposta di concordato, con cui - nel rispetto dell'art. 105, comma 4, secondo periodo CCII - ha dato atto delle modifiche apportate alla proposta di concordato depositata dalla controllata Cimolai S.p.A., la quale prevedeva, in luogo del trasferimento a titolo oneroso del complesso aziendale in continuità a una società di nuova costituzione interamente controllata dalla stessa LCH (Nuova Cimolai), il conferimento del complesso aziendale a una società per azioni di nuova costituzione il cui capitale sociale sarebbe stato detenuto interamente da Cimolai.

11. Con provvedimento in data 16.05.2023 (comunicato alla Società il successivo 15 maggio) il giudice delegato ha disposto il deposito, a cura della Società, di una “[...] *attestazione di professionista indipendente, con il contenuto previsto dal comma 3 dell'art. 87 CCII, in ordine ai profili oggetto della modifica e integrazione*”.

12. In data 31.05.2023, la Società ha depositato (i) un aggiornamento del piano concordatario avente a oggetto i contenuti del primo atto modificativo, nonché (ii) l'attestazione del professionista indipendente, dott. Paolo Carbone, redatta ai sensi



dell'art. 87, comma 3, CCII relativa ai profili oggetto di modifica.

13. In data 07.06.2023 il Commissario Giudiziale ha depositato la propria relazione particolareggiata ex art. 105, commi 1 e 2, CCII (corredata dei pareri del coadiutore legale, avv. prof. Massimo Zappalà, nominato a fronte di autorizzazione del giudice delegato rilasciata in data 3 febbraio 2023).

14. Il 30.06.2023 la Società ha depositato un secondo atto modificativo di piano e proposta di concordato, con cui - nel rispetto dell'art. 105, comma 4, secondo periodo, CCII - ha previsto un ulteriore aumento di capitale a servizio della manovra e un incremento della misura della soddisfazione offerta ai creditori¹.

15. Mediante il secondo atto modificativo la Società ha prodotto, tra gli altri documenti, l'aggiornamento di (i) piano; (ii) relazione di attestazione e (iii) perizia redatta ai fini di cui all'art. 120-*quater* CCII a firma del dott. C. Proserpio.

16. In data 05.07.2023 il Commissario Giudiziale ha depositato la relazione integrativa ex art. 105, comma 5, CCII - a valere altresì quale illustrazione della proposta definitiva del debitore ai sensi dell'art. 107, comma 3, CCII - corredata dell'aggiornamento dei pareri resi dal coadiutore legale.

17. Alla relazione di cui sopra è stato allegato, ai fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui venivano ammessi,

¹ Rileva rammentare che in questo contesto la Società ha anche chiarito la (parziale) natura promissoria della proposta concordataria, ossia che essa costituisce una proposta concordataria di carattere promissorio per la componente relativa ai pagamenti per cassa in favore dei creditori prededucibili e privilegiati nonché in relazione ai pagamenti a favore dei creditori chirografari per le percentuali (migliorate) previste dalla Proposta come integrata, fermo restando che resta esclusa la qualifica della Proposta quale concordato con garanzia. *“Pertanto, a titolo di chiarimento, resta confermata la circostanza che il concordato, qualora omologato, potrà essere risolto solo in ipotesi di inadempimento grave da parte della Ricorrente ex art. 119, comma 3, CCII. Sempre a titolo di chiarimento, la Società precisa che la Proposta non assume carattere promissorio con riferimento alla componente propria della datio in solutum (i.e., l'attribuzione diretta ai creditori degli SFP JB Drax) e per quanto attiene agli up-side di Piano, meramente eventuali e non garantiti (incluse le eventuali distribuzioni a valere sui proventi derivanti dal Contenzioso JB Drax)”* (v. pag. 9 della seconda integrazione al Piano concordatario).



escludendo dalle operazioni di voto, come da proposta della Società, il creditore contestato JB Drax Honore (DIFC) Limited, partitamente inserito nella Classe 4 (Passività contestate nei confronti di JB Drax).

18. Nel termine di dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ai sensi dell'art. 107, comma 4, CCII, non sono pervenute osservazioni dei creditori e del debitore, né JB Drax Honore (DIFC) Limited ha contestato la propria esclusione dal voto.

19. In data 13.07.2023 il Commissario Giudiziale ha depositato la relazione definitiva ex art. 107, comma 6, CCII, comunicata in pari data ai creditori, al debitore e agli altri interessati, ivi articolando le ragioni per le quali ha riaffermato il proprio parere favorevole alla approvazione della proposta formulata dalla Società.

20. Dal 20 luglio sino al 10 agosto 2023 si sono svolte le operazioni di voto, con modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale;

21. In data 11 agosto 2023, all'esito delle operazioni di voto, il Commissario Giudiziale ha depositato la relazione prevista dall'art. 110, comma 1, CCII, da cui emerge che la proposta di concordato della Società risulta approvata da creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari a euro 1.814.777,63, che rappresenta la quasi totalità (99,016%) dei crediti ammessi al voto (pari a euro 1.832.812,72), e tutte le classi hanno votato a favore, essendo stata raggiunta in ciascuna di esse la maggioranza dei crediti ammessi ad esprimerlo.

22. Alla luce della relazione del Commissario Giudiziale, in data 21.08.2023 il Tribunale ha fissato udienza di comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale al 12.09.2023, assegnando (i) termine sino al 1° settembre 2023 per la presentazione delle eventuali opposizioni; (ii) termine sino al 07.09.2023 al Commissario Giudiziale



per il deposito del motivato parere; (iii) termine sino al 08.09.2023 alla Società ricorrente per il deposito di memoria.

23. Successivamente alla chiusura delle operazioni di voto, la Società ha formulato istanza al Tribunale al fine di essere autorizzata ai sensi degli artt. 46, comma 3, e 94, comma 3, CCII, anche in via di ratifica, a sottoscrivere un atto transattivo con JB Drax Honore (DIFC) Limited, in quanto funzionale ad assicurare la miglior soddisfazione dei creditori. Con provvedimento reso in data 25.08.2023, il Tribunale ha autorizzato a procedere alla sottoscrizione ed esecuzione della transazione oggetto dell'istanza.

24. Come messo in evidenza nel parere favorevole espresso dal Commissario Giudiziale, attraverso i proventi della transazione autorizzata, unitamente alla contestuale rinuncia all'asserito credito da parte della menzionata controparte JB Drax Honore (DIFC) Limited, la Società potrà essere in grado di destinare maggiori risorse ai propri creditori chirografari sino a prevederne, nell'ambito della procedura, l'integrale soddisfazione; inoltre, nel contesto della transazione, la Società ha ottenuto da JB Drax Honore (DIFC) Limited una rinuncia a proporre opposizione nell'ambito del procedimento di omologazione del Restructuring Plan nel foro londinese.

25. Entro il termine del 1° settembre 2023 assegnato dal Tribunale, non sono pervenute opposizioni da parte di creditori o altri interessati.

26. All'udienza del 12.09.2023 i difensori della Società hanno chiesto l'omologazione del concordato e, dal canto suo, il Commissario Giudiziale si è rimesso al proprio motivato parere favorevole depositato in data 5.9.2023 ai sensi dell'art. 48, comma 2, CCII.

27. I temi oggetto di verifica del Tribunale in sede di giudizio di omologa, indicati dall'art. 112, comma 1, CCII, sono i seguenti:

28. Sulla «regolarità della procedura»



28.1. Circa il rispetto delle norme che disciplinano la procedura dal deposito della domanda all'omologazione non può che essere ribadita la competenza per materia della Sezione Specializzata in materia di Impresa presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 1 CCII (secondo il quale *“Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi [...] ai gruppi di imprese di rilevante dimensione”* è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168), atteso che la ricorrente è “impresa madre”, in detto ruolo controllando le numerose imprese del Gruppo fra cui, interamente nonché prima per importanza operativa, la società (figlia) Cimolai S.p.a., società entrambe incluse nel bilancio consolidato e che rispettano – alla luce dei dati esposti fin dal ricorso per la concessione del termine - i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.

28.2. Parimenti si deve confermare la competenza per territorio del Tribunale adito, quale *“sede della sezione specializzata in materia di imprese ... individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali”* (art. 27, co. 1, CCII), avendo la ricorrente offerto significativi e univoci elementi idonei a superare la presunzione (v. art. 27, co. 3, lett. c CCII) di identificazione tra sede legale (nella specie, Roma) e centro degli interessi principali della società, elementi costituiti dall'ubicazione in Porcia (PN) del centro effettivo di direzione, amministrazione e controllo della società.

28.3. Si conferma che (anche) la Proposta modificata, messa in votazione, risulta debitamente approvata, unitamente al Piano, dall'amministratore unico della Società con determina assunta a norma dell'art. 120-bis CCII, ed accompagnata dall'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità (art. 87, comma 3, CCII).



Si conferma altresì che (anche) la Proposta modificata² messa in votazione appare rituale e il Piano³ ad essa correlato risulta non manifestamente inidoneo alla

² Sulla base del Piano detta Proposta prevede al dunque:

(i) il pagamento integrale:

a. delle spese prededucibili, per complessivi euro 1.006.437, comprensive di: (i) spese di procedura, per euro 389.926; (ii) spese professionisti per euro 468.511 (incrementato rispetto al precedente importo di euro 416.429); e (iii) stanziamento prudenziale per *contingencies* di euro 148.000 (diminuito rispetto al precedente importo di euro 200.000);

b. dei debiti assunti per la gestione e prosecuzione della Società nell'ambito della procedura introdotta con ricorso ex artt. 40, 44 CCII (ove non già soddisfatti), per euro 131.561;

(ii) il pagamento integrale dei creditori assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, c.c. con le seguenti tempistiche:

a. quanto alle passività verso i dipendenti (per euro 278.715), entro e non oltre il 30° giorno dalla data di definitiva omologa della Proposta (che si assume intervenire entro il 31 dicembre 2023);

b. quanto ai privilegi di cui all'art. 2751-bis, n. 2 e ss., c.c. pari ad euro 33.072, entro e non oltre il 180° giorno dalla data di definitiva omologa;

c. quanto ai debiti verso istituti di previdenza (artt. 2753 e 2754 c.c.) pari ad euro 432, entro e non oltre il 180° giorno dalla data di definitiva omologa;

d. quanto ai debiti tributari (art. 2752 c.c.) pari ad euro 353.625, entro e non oltre il 180° giorno dalla data di definitiva omologa;

e. quanto ai debiti verso fornitori per IVA di rivalsa pari ad euro 14.444 entro e non oltre il 180° giorno dalla data di definitiva omologa;

(iii) il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari, suddivisi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, come previsto dagli artt. 85, co. 2 e 3 e art. 87, co. 1, lett. m), CCI, ai quali sarà rispettivamente attribuito il trattamento di seguito indicato:

a. il soddisfacimento dei creditori appartenenti alla Classe 1 (*Passività finanziarie*) per euro 1.705.918 mediante pagamento di complessivi euro 591.954 (pari al 34,7% dell'importo nominale dei crediti) entro il 31 dicembre 2024, incrementabile in ragione della liberazione delle somme accantonate e/o dei proventi incassati all'esito del Contenzioso JB Drax;

b. il soddisfacimento dei creditori appartenenti alla Classe 2 (*Debiti verso fornitori*) per euro 111.019 mediante pagamento di complessivi euro 38.524 (pari al 34,7% dell'importo nominale dei crediti) entro il 31 dicembre 2024, incrementabile in ragione della liberazione delle somme accantonate e/o dei proventi all'esito del Contenzioso JB Drax;

(iv) il soddisfacimento dei creditori appartenenti alla Classe 3 (*Debiti verso amministratori*) per euro 13.441 mediante pagamento di complessivi euro 4.664 (pari al 34,7% dell'importo nominale dei crediti) entro il 31 dicembre 2024, incrementabile in ragione della liberazione delle somme accantonate e/o dei proventi incassati all'esito del Contenzioso JB Drax;

(v) con riferimento ai creditori appartenenti alla Classe 4 (*Passività contestate nei confronti di JB Drax*) per euro 13.343.673, è previsto l'accantonamento di un importo di euro 4.630.255 (pari al 34,7% dell'importo nominale dei crediti), salva la coltivazione del Contenzioso JB Drax, e l'esclusione di ogni soddisfacimento in caso di esito vittorioso dello stesso per la Società;



soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali (art. 47, comma 1, lett. b, CCII).

29. Su «l'esito della votazione»

(vi) il soddisfacimento eventuale - subordinato all'integrale pagamento dei creditori chirografari- dei titolari di crediti aventi natura postergata ex lege o su base volontaria appartenenti alla Classe 5 (Passività postergate), mediante attribuzione degli SFP JB Drax.

I tempi di esecuzione della Proposta (avuto riguardo ai contenuti della Prima e della Seconda Integrazione), vengono così indicati:

- il 31 dicembre 2023 come data di presumibile omologa del concordato;
- 30 giorni dall'omologa (i.e. 31 gennaio 2024) come termine per il pagamento delle passività prededucibili, comprensive delle spese di procedura;
- 30 giorni dall'omologa (i.e. 31 gennaio 2024) come termine per il pagamento delle passività assistite da privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c.;
- la data del 30 giugno 2024 (in luogo della precedente indicazione al 31 marzo 2024) quale termine per l'avveramento della condizione sospensiva della definitiva omologazione della Proposta, ai fini dell'efficacia dell'impegno di cui all'Aucap;
- 180 giorni dall'omologa (i.e. 30 giugno 2024) come termine per il pagamento dei creditori con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 e ss. e per IVA di rivalsa;
- il 31 dicembre 2024 come termine per il rimborso dei creditori chirografari appartenenti alle Classi da 1 a 3 (cfr. Piano Definitivo, pp. 9 e 10).
- il 31 dicembre 2024 come termine entro il quale si assume eseguito l'Ulteriore Aucap (cfr. Piano Definitivo, p. 14).

³ Il Piano si caratterizza principalmente, dal punto di vista industriale, per quanto segue:

- (a) la prosecuzione diretta dell'attività aziendale;
- (b) la sottoscrizione e liberazione per cassa di un aumento di capitale sociale nella Società dell'importo nominale di euro 1.500.000,00 da parte del socio, Luigi Cimolai, già integralmente versato in un apposito conto vincolato con istruzioni irrevocabili al notaio, con efficacia sospensivamente condizionata all'omologazione definitiva del concordato preventivo entro il *maggior* termine del 30.06.2024);
 - (b.1) *la sottoscrizione e liberazione per cassa di un secondo aumento di capitale sociale nella Società dell'importo nominale di euro 3.100.000,00 da parte del socio*, con efficacia sospensivamente condizionata all'omologazione definitiva del concordato preventivo entro il suddetto termine del 30.06.2024;
- (c) l'incasso di alcuni crediti erariali di titolarità della Società consistenti nel Credito IRES pari ad euro 3.344.892, di cui si stima il realizzo per euro 3.000.000;
- (d) il mantenimento integrale dei livelli occupazionali (ricordando come, alla data del 31 gennaio 2023, la Società impiegasse 14 lavoratori dipendenti);
- (e) la coltivazione del contenzioso nei confronti dell'intermediario JB Drax;
- (f) la riduzione e il riscadenziamento del debito, a seguito dell'auspicata omologa, secondo le tempistiche e le modalità meglio descritte nel Piano stesso.



Non si è verificata l'eventualità di una decisione, altrimenti da riesaminare, del giudice delegato in ordine all'ammissione provvisoria dei creditori al voto né si è verificata l'ipotesi, altrimenti implicante l'esigenza di un ricalcolo delle maggioranze, in cui, a seguito della segnalazione del commissario sul mutamento delle condizioni di fattibilità del piano, uno o più creditori abbiano revocato il proprio voto favorevole a norma dell'art. 110, co. 3, CCII.

Come evidenziato nella relazione depositata dal Commissario Giudiziale il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto, la Proposta di concordato – e qui lo si conferma - risulta approvata da creditori che complessivamente sono titolari di un importo di crediti pari a euro 1.814.777,63, che rappresenta la maggioranza (99,016%) dei crediti ammessi al voto (pari a euro 1.832.812,72) e tutte le classi hanno votato a favore, essendo stata raggiunta in ciascuna di esse la maggioranza dei crediti ammessi ad esprimerlo.

In ragione di quanto precede, viene in rilievo il disposto dell'art. 109, comma 5, CCII, secondo cui *«Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2»*.

Constando il voto favorevole di tutte le classi, non risulta necessario verificare la sussistenza delle condizioni poste dall'art. 112, comma 2, CCII; né, risultando alcun *«dissenso di una o più classi di creditori»*, viene in rilievo il disposto di cui all'art. 120-*quater*, comma 1, CCII.

Nei termini assegnati dalla legge non son pervenute osservazioni e/o contestazioni da parti di creditori o altri interessati con riguardo ai contenuti di piano e proposta



concordatari, né con riguardo all'elenco dei creditori legittimati al voto (ovvero esclusi dallo stesso) o all'ammontare per cui sono stati ammessi.

Parimenti, nel termine del 01.09.2023 assegnato dal provvedimento di fissazione udienza, non sono state presentate opposizioni all'omologa da parte dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato.

30. Su «l'ammissibilità della proposta».

Non consta alcuna violazione di norme imperative, dovendosi confermare che il Piano presentato dalla Società non appare incompatibile con norme inderogabili.

31. Su «la corretta formazione delle classi» e Su «la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe».

Si conferma che norme e criteri che presiedono al classamento dei creditori, tra cui l'omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, sono stati rispettati, così come non vi è stata alcuna differenza di trattamento dei creditori all'interno della medesima classe.

32. Si verte su un «caso di concordato in continuità aziendale».

32.1. Il fatto che «tutte le classi abbiano votato favorevolmente» è oggetto di evidenze inoppugnabili.

32.2. Quanto al profilo attinente al tema per cui il piano «non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza» ed «eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori», le modalità, azioni ed interventi prospettati nel Piano concordatario per il superamento dell'insolvenza nell'orizzonte temporale ivi prestabilito fanno leva primariamente su:

- (i) la prosecuzione diretta dell'attività aziendale;
- (ii) la sottoscrizione e liberazione per cassa, da parte del socio ing. Luigi Cimolai, di un aumento di capitale sino ad euro 4,6 milioni; nonché



(iii) l'incasso del Credito IRES (come definito nella proposta della Società)⁴.

32.3. Rileva anzitutto il Collegio che su tali linee guida vi è stato un primo vaglio critico ad opera del professionista attestatore, dott. Paolo Carbone, il quale si è espresso sulla ragionevolezza delle assunzioni sottese e degli obiettivi descritti nel piano concordatario, ritenendo *«[...] che possano considerarsi come ragionevoli: - l'effettivo concretizzarsi della condizione (ulteriore rispetto a quelle di omologa dei concordati di LCH e di Cimolai) cui l'efficacia degli aumenti di capitale risulta subordinata; ciò anche in virtù dei previsti mandati a vendere che l'Ing. Cimolai, R&I e CI si sono impegnati a conferire; - la capacità di adempiere agli impegni assunti da parte dei soggetti firmatari della comunicazione inviata alla Ricorrente in data 29 giugno 2023»* (cfr. allegato 32, p. 21) e concludendo, di conseguenza, che *«[...] il Nuovo Piano di Luigi Cimolai Holding è "atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale»* (cfr. All. 32, p. 27).

32.4. Una seconda analisi delle prospettive di risanamento dell'impresa si rinviene poi nel contesto della relazione particolareggiata dd. 05.07.2023 redatta dal Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 105, comma 5, CCII; in particolare, rileva il Collegio come il Commissario, all'esito delle proprie verifiche (anche riguardanti gli assunti e le previsioni del *business plan* della Società) abbia ritenuto che *«[...] il piano di concordato preventivo in continuità aziendale non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza»* (v. p. 79).

⁴ Tra i punti salienti del Piano figurava altresì *«la coltivazione del Contenzioso JB Drax»*, con riguardo al quale, tuttavia, la Società ha successivamente formulato istanza di autorizzazione alla sottoscrizione di un atto transattivo, a cui ha fatto seguito il provvedimento autorizzativo del Tribunale del 25 agosto 2023.



32.5. Soccorre da ultimo il parere favorevole all'omologazione espresso dal Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 48, comma 2, CCII, ove viene constatata fra l'altro *“l'assenza di circostanze nuove o diverse idonee a determinare modifiche alle conclusioni favorevoli raggiunte nell'ambito delle proprie precedenti relazioni di cui agli artt. 105 e 107 CCII (salvo l'elemento, viceversa largamente rafforzativo, dettagliatamente illustrato alle precedenti lettere v) e w)”*⁵.

32.6. Scomparso dal punto di vista letterale il parametro della «fattibilità» del piano, sostituito da una valutazione meno rigorosa, ancorata alle «ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza», viepiù evocate nel Codice mediante una tecnica redazionale che adopera, non a caso, espressioni in negativo, il Collegio deve ritenere che la verifica cui è qui chiamato abbia ad oggetto un vaglio di non manifesta inattitudine o irrealizzabilità, senza dover compiere ulteriori indagini che, stando alla lettera della norma, non sono autorizzate, se non sulla base di precisi motivi di opposizione all'omologa, nella specie assenti.

32.7. Se così è, tenuto conto dei congrui contenuti informativi richiamati nei precedenti paragrafi in ordine al complesso delle azioni previste nel Piano concordatario, non può che rilevarsi la plausibilità, o meglio la non manifesta implausibilità della prospettiva di superamento dello stato di insolvenza, per come descritta dalla Società⁶.

⁵ Per questo aspetto si rimanda ai superiori paragrafi 23 e 24 del presente provvedimento.

⁶ Del resto non è chi non veda una significativa coerenza tra la valutazione *de qua* e quella prevista, in sede di ammissione, dall'art. 47, co. 1, lett. b), CCI, in forza del quale il giudice verifica che il piano non sia «manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali» (12); di conseguenza, si è ritenuto che «[...] il superamento dell'insolvenza ai fini dell'omologa presuppone che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori come proposta dal debitore».



32.8. Quanto all'ulteriore ambito di verifica previsto dall'art. 112, co. 1, lett. f), CCII, attinente, da un lato, alla necessità degli *“eventuali nuovi finanziamenti”*⁷ all'attuazione del piano e, dall'altro, al fatto che la contrazione di tale nuova finanza da parte del debitore in concordato non *“pregiudichi ingiustamente gli interessi dei creditor”*, rileva evidenziare che non si rinviene nel Piano concordatario della Società l'indicazione di «nuovi finanziamenti» né si invoca il disposto dell'art. 101 CCI in tema di prededucibilità dei “crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati”. Gli impegni del Socio, per complessivi euro 4,6 milioni (definiti “Aucap” e “Ulteriore Aucap”, cfr. seconda integrazione della Proposta, p. 7), attengono infatti ad apporti di capitale di rischio, dai quali non deriverebbe dunque alcun debito od obbligo di restituzione in capo alla Società.

33. Per tutto quanto precede, la proposta di concordato svolta da Luigi Cimolai S.p.A. viene omologata.

P.Q.M.

1) OMOLOGA il concordato preventivo di Luigi Cimolai Holding S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Viale Pasteur n. 49 e sede effettiva in Porcia (PN), Corso Lino Zanussi n. 26, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 02396610301, Partita IVA 02396610301 e R.E.A. Roma n. 1420848;

2) DISPONE che il legale rappresentante della società ricorrente la amministri secondo quanto previsto dal piano che sostiene la proposta e che viene omologato con essa, sotto la sorveglianza continuativa del Commissario Giudiziale;

3) DISPONE che il Commissario Giudiziale:

a. sorvegli l'adempimento delle obbligazioni concordatarie e riferisca al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi

⁷ La definizione di «nuovo finanziamento» contenuta all'art. 2, co. 1, n. 7 della Direttiva Insolvency recita: «qualsiasi nuova assistenza finanziaria fornita da un creditore esistente o da un nuovo creditore al fine di attuare il piano di ristrutturazione e inclusa in tale piano di ristrutturazione».



ingiustificati ritardi nelle operazioni; per tali fini il Commissario Giudiziale è autorizzato a effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività inerente alla continuazione diretta dell'attività di impresa, con facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente;

b. rediga ogni sei mesi, successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, co. 1 CCII, un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte, accompagnato dal conto della gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura e lo trasmetta ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, co. 9 CCII;

ai fini del miglior assolvimento degli obblighi informativi di cui sopra, il Commissario Giudiziale è facoltizzato a:

- compiere atti di ispezione e controllo, anche, e con particolare riguardo, ai libri sociali ed alle scritture contabili;
- assistere alle sedute degli organi sociali;
- chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- scambiare informazioni con gli organi sociali e di controllo delle società controllate in merito all'andamento generale dell'attività sociale;

c. informi, in caso di rilevanti inadempimenti, i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa da adottare ai sensi degli artt. 119 e 120 CCII.

4) RISERVA al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;



5) DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla Società e al P.M. e sia trasmessa per estratto per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese di Roma e di Trieste.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 15/09/2023.

Il Giudice estensore

dott. Francesco Saverio Moscato

Il Presidente

dott. Arturo Picciotto

